



Unité des Communes valdôtaines MONT-ROSE

Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Regolamento disciplinante il servizio nido d'infanzia

approvato con deliberazione della Giunta n. 71 del 25.09.2024

Indice

articolo 1.	Oggetto.....	2
articolo 2.	Titolarità.....	2
articolo 3.	Capienza	2
articolo 4.	Orari del servizio e calendario	2
articolo 5.	Chiusure temporanee	3
articolo 6.	Minori ammessi al servizio	3
articolo 7.	Istanze di ammissione al servizio	4
articolo 8.	Graduatoria	4
articolo 9.	Modalità di ammissione al servizio	5
articolo 10.	Controlli	6
articolo 11.	Quota mensile di contribuzione	6
articolo 12.	Assenze e riduzione delle quote mensili di contribuzione.....	7
articolo 13.	Ambientamento	7
articolo 14.	Dimissioni	8
articolo 15.	Frequenza, accompagnamento e ritiro	8
articolo 16.	Allontanamento in caso di malattia	8
articolo 17.	Assistenza socio-sanitaria	9
articolo 18.	Dieta	9
articolo 19.	Sicurezza e divieti.....	9
articolo 20.	Informazione e partecipazione dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà genitoriale	9
articolo 21.	Regolamentazione dei tirocini	9
articolo 22.	Utilizzo di immagini e video	10
articolo 23.	Disposizioni finali	10

articolo 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso, il funzionamento e l'organizzazione dei nidi d'infanzia presenti nel territorio dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, in conformità alle leggi statali e regionali vigenti.
2. Il nido d'infanzia è un servizio socio-educativo di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i sei mesi ed i tre anni, residenti in Valle d'Aosta, prioritariamente nei Comuni dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, senza alcuna distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia, religione, condizioni personali e sociali, con la funzione e scopo di:
 - promuovere il loro benessere psicofisico;
 - favorire la loro crescita armonica, lo sviluppo delle loro competenze, abilità e potenzialità;
 - offrire loro un luogo di accoglienza, di cura, di crescita, di socializzazione e di sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali, cognitive e ludiche;
 - sostenere ed affiancare le famiglie nei loro compiti educativi, integrando le necessarie competenze professionali;
 - prevenire e rimuovere le condizioni di svantaggio, di discriminazione e di esclusione sociale.

articolo 2. Titolarità

1. L'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose (di seguito anche Ente), è titolare dei servizi alla prima infanzia presenti sul suo territorio, erogati anche tramite esternalizzazione.

articolo 3. Capienza

1. La capienza del servizio è stabilita dalla Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta che, con proprio provvedimento, autorizza l'esercizio dell'attività e definisce il numero dei posti disponibili nelle varie strutture.
2. In considerazione della non corrispondenza tra bambini/e iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini/e superiore alla ricettività autorizzata, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti.

articolo 4. Orari del servizio e calendario

1. Il servizio è articolato in anni socio-educativi, estesi dal 1° settembre sino al 31 agosto dell'anno solare successivo.
2. L'orario quotidiano di funzionamento, di norma, è fissato in 10 ore, per un massimo di cinque giorni settimanali, con le seguenti modalità di fruizione:
 - tempo pieno, con frequenza pari o superiore a 40 ore settimanali;
 - tempo parziale, con frequenza da un minimo di 20 ore a un massimo di 39:30 ore settimanali.
3. La scelta della modalità di fruizione è unica, tra quelle sopra indicate, fatte salve richieste specifiche, motivate con relazione dell'assistente sociale, rilasciate ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992.
4. L'effettivo orario di funzionamento del servizio è definito dall'Ente, tenendo conto delle esigenze dell'utenza e della sostenibilità del servizio.
5. Il servizio di nido d'infanzia è funzionante, di norma, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:30, per almeno quarantotto settimane all'anno, sulla base delle disposizioni regionali in materia. Il nido d'infanzia è pertanto, di norma, chiuso il sabato, la domenica, nelle giornate festive infrasettimanali e nei giorni annualmente stabiliti dall'Ente, come disciplinato al successivo articolo 5.
6. L'orario di frequenza è concordato con i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale in fase di inserimento, tenendo conto delle esigenze della stessa e di quelle prioritarie del/della minore.
7. L'orario concordato deve essere scrupolosamente osservato e può subire variazioni, solo previo accordo con la coordinatrice del servizio e compatibilmente con l'organizzazione del servizio stesso.
8. L'istanza di aumento o diminuzione delle ore di frequenza, deve pervenire al protocollo dell'Unité entro il decimo giorno del mese e la relativa variazione decorre dal primo giorno del mese successivo.

9. Per ogni anno socio-educativo è stabilito un limite massimo di tre variazioni di orario di cui al comma 8.
10. In caso di particolari esigenze temporanee degli utenti, l'articolazione dell'orario settimanale prestabilito può subire specifiche variazioni, limitate nel tempo, con preavviso di almeno dieci giorni e previo accordo con la coordinatrice del servizio, compatibilmente con l'organizzazione del servizio stesso.
11. Per ogni anno socio - educativo è stabilito un limite massimo di cinque variazioni di orario di cui al comma 10.

articolo 5. Chiusure temporanee

1. Le chiusure temporanee del servizio sono definite dall'Ente in accordo con la coordinatrice dello stesso, tenendo conto delle esigenze delle famiglie, dell'organizzazione interna, degli obblighi di aggiornamento e programmazione e del territorio di appartenenza.
2. L'orario di apertura del servizio di cui all'articolo 4, può subire variazioni per eventi non prevedibili e cause di forza maggiore.
3. L'Ente si riserva, altresì, la facoltà di chiudere temporaneamente il servizio per eventi non prevedibili, cause di forza maggiore, esecuzione di lavori e/o manutenzione degli stabili, fornendo congruo preavviso all'utenza e riducendo proporzionalmente la quota di contribuzione posta a carico della stessa.

articolo 6. Minori ammessi al servizio

1. Sono ammessi al servizio di nido d'infanzia, su richiesta dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà genitoriale, i/le minori di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni, residenti in un Comune della Valle d'Aosta e il relativo requisito deve essere mantenuto durante l'intero arco di permanenza presso il nido d'infanzia, pena le dimissioni d'ufficio del/la bambino/a.
2. L'ammissione al servizio di bambini/e non residenti in Valle d'Aosta:
 - deve essere residuale rispetto all'utenza residente, alla quale è comunque garantita priorità di accesso al servizio;
 - ha natura temporanea, limitatamente alla durata della graduatoria;
 - le condizioni per il mantenimento dell'iscrizione al servizio devono essere rivalutate a ogni approvazione delle graduatorie. In assenza dei requisiti, l'Ente è tenuto a fornire un preavviso di 30 giorni per le dimissioni.
3. Ai fini della condivisione dei costi del servizio derivanti dalla frequenza di residenti in altri Comuni non compresi nel territorio dell'Unité Mont-Rose, è promossa dall'Unité stessa la stipula di apposita convenzione tra l'Unité e il Comune di residenza o l'Unité di riferimento. In assenza di stipula della convenzione, i costi residui sono ripartiti tra i Comuni dell'Unité Mont-Rose.
4. L'inserimento dei/delle bambini/e è effettuato mediante scorrimento della graduatoria, formata in esecuzione dei successivi articoli 7 e 8 del presente regolamento.
5. Per i/le minori che già usufruiscono del servizio e compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti la possibilità di accedere alla scuola dell'infanzia, la permanenza al nido è prolungata di diritto sino alla frequenza della medesima.
6. In via eccezionale è consentita la permanenza presso il nido d'infanzia oltre il terzo anno di età di minori affetti da disabilità, su richiesta dell'équipe socio-sanitaria di distretto, corredata di apposito parere del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
7. Ai fini delle ammissioni, sono ritenute prioritarie, nella formazione della graduatoria, le seguenti situazioni:
 - a) bambini/e con disabilità o gravi problemi sanitari o psicologici certificati secondo i criteri di cui all'art. 3 della Legge 104/1992, che rendano imprescindibile l'inserimento; nel caso in cui il/la bambino/a affetto da disabilità (per il quale è previsto l'educatore di sostegno) non possa essere ammesso in un servizio per la prima infanzia del territorio competente per mancanza di posti, può essere ammesso in un'altra struttura situata in un luogo raggiungibile agevolmente dai familiari del/la bambino/a;

- b) bambini/e appartenenti a famiglie deprivate, multiproblematiche e socialmente svantaggiate (con carenze affettive, educative, culturali, economiche, abitative e/o maltrattamenti e trascuratezze gravi) su segnalazione dei servizi sociali territoriali;
 - c) bambini/e con genitore/i in grave stato di inabilità psicofisica;
 - d) bambini/e affidati/e a parenti o a terze persone;
 - e) famiglie monogenitoriali (per famiglia monogenitoriale si intende quella in cui il/la minore sia stato/a riconosciuto/a da un solo genitore oppure sia figlio/a di vedovo/a).
8. Le condizioni di cui al comma 7, lettere a), b) e c), devono essere attestate dall'équipe socio-sanitaria o dal responsabile dell'équipe stessa, con apposita relazione, entro i termini stabiliti dell'Ente per l'ammissione o il rinnovo, salvo casi imprevisti o imprevedibili.
 9. L'inserimento dei/delle minori che versino nelle situazioni di cui al comma 7, lettere a), b) e c), può essere effettuato, in presenza di posti vacanti, in qualsiasi periodo dell'anno, in assenza di lista d'attesa delle graduatorie in corso di validità.
 10. L'Ente ha facoltà di richiedere l'integrazione temporanea della capienza del servizio per n. uno posto, da utilizzare esclusivamente a seguito di richiesta di inserimento urgente da parte dell'équipe socio-sanitaria, di utenti con gravi problemi sanitari, psicologici o di disabilità.
 11. Di norma non sono ammessi al servizio di nido d'infanzia i/le minori appartenenti a nuclei famigliari con morosità pregressa o con procedimento di riscossione coattiva in corso, nell'ambito dei servizi gestiti:
 - dall'Unité Mont-Rose
 - dai Comuni del comprensorio.
 12. È facoltà della Giunta dell'Unité ammettere i/le minori di cui al comma precedente, nel caso in cui la situazione familiare, economica, sociale, sanitaria, sia attestata e certificata quale problematica dal servizio sociale regionale.
 13. Nel caso di assenza prolungata da parte dei/delle minori ammessi/e al servizio, preventivamente comunicata nella sua totalità, l'Unité ha facoltà di assegnare il posto temporaneamente, per il periodo di assenza, scorrendo la graduatoria vigente.

articolo 7. Istanze di ammissione al servizio

1. Le istanze di ammissione al servizio devono essere presentate, da parte dei genitori o di soggetti esercenti la potestà genitoriale, con le modalità e secondo le tempistiche stabilite dall'Ente, entro i termini di seguito indicati e resi disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente:
 - entro il 30 aprile di ogni anno, per le ammissioni relative al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre;
 - entro il 31 ottobre di ogni anno, per le ammissioni relative al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo.
2. L'istanza di ammissione al servizio indica la struttura prescelta per l'inserimento e precisa altresì l'eventuale disponibilità all'inserimento in altra struttura gestita dall'Unité.
3. Eventuali istanze pervenute oltre il termine previsto, ma durante il periodo di vigenza della graduatoria, sono inserite in apposito elenco appendice, previa attribuzione dei punteggi di cui al successivo articolo 8.
4. Il trasferimento ad altra struttura di/delle minori già inseriti/e nel servizio, è subordinato alla presentazione di nuova istanza, nei termini sopra stabiliti.
5. È altresì richiesta nuova istanza con riferimento ai minori:
 - utilmente collocati nella graduatoria e non ammessi al servizio entro la scadenza della medesima;
 - per cui la famiglia, pur avendone diritto, abbia precedentemente rinunciato al posto.
6. Si prescinde dalla presentazione di nuova istanza per i/le minori già ammessi/e al servizio negli anni precedenti, che mantengono l'iscrizione sino alla data di inizio della frequentazione della scuola dell'infanzia.

articolo 8. Graduatoria

1. Ai fini della formazione della graduatoria, sono assegnati i seguenti punteggi, sulla base delle dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione:

Residenza del minore	punti
Minore residente nei Comuni del comprensorio dell'Unité Mont-Rose	80
Minore residente in Comuni della Valle d'Aosta, che entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al servizio, abbiano sottoscritto ovvero espresso la disponibilità a sottoscrivere la convenzione	70
Situazione lavorativa dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà genitoriale	
Per ogni genitore / soggetto esercente la potestà genitoriale lavoratore a tempo pieno	15
Per ogni genitore / soggetto esercente la potestà genitoriale lavoratore con contratto a tempo parziale	7,5
Per ogni genitore / soggetto esercente la potestà genitoriale cassaintegrato, in mobilità, precario, con occupazione saltuaria o frequentante corsi scolastici, universitari o di specializzazione professionale	5
Situazione del nucleo familiare	
Per nucleo familiare con due figli a carico	5
Per nucleo familiare con tre figli a carico	10
Per nucleo familiare con quattro o più figli a carico	20
Genitori o soggetti esercenti la potestà genitoriale, e/o fratelli/sorelle conviventi con il minore, con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992	20
Residenza effettiva o storica di almeno un genitore o soggetto esercente la potestà genitoriale di almeno cinque anni in un Comune della Valle d'Aosta	10
Altro	
Per inserimento in graduatoria precedente, non seguito da ammissione al servizio, per assenza di posti	5
Penalizzazioni	punti di penalizzazione
Per rinuncia all'inserimento a seguito di chiamata da graduatoria precedente	-10
Per dimissioni a seguito di inserimenti precedenti	-5
Per posticipo dell'inserimento al 2° mese di vigenza della graduatoria	-10
Per posticipo dell'inserimento al 3° mese di vigenza della graduatoria	-25
Per posticipo dell'inserimento al 4° mese di vigenza della graduatoria	-40
Per posticipo dell'inserimento al 5° mese di vigenza della graduatoria	-55
Per posticipo dell'inserimento al 6° mese di vigenza della graduatoria	-60

2. A parità di punteggio, precede il/la minore che per primo intende fruire del servizio; in caso di ulteriore parità, precede il/la minore di maggiore età anagrafica.
3. I/le minori che non hanno ancora compiuto i sei mesi al momento della chiamata conservano il loro posto e sono inseriti al compimento del sesto mese, previa verifica di disponibilità di posti.
4. La graduatoria approvata conserva validità fino al 30 giugno ovvero 31 dicembre dell'anno di riferimento.
5. Le graduatorie sono pubblicate nel rispetto delle norme in materia di accesso, trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali, con i dati anonimizzati attraverso l'attribuzione del numero di protocollo di arrivo dell'istanza, entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle istanze.
6. L'Unité comunica ai singoli utenti l'avvenuta pubblicazione della graduatoria.
7. Qualora esaurita la graduatoria, si verifichi la vacanza di uno o più posti, gli inserimenti sono disposti sulla base dell'elenco appendice di cui all'articolo 7, comma 3.
8. Nel caso in cui il punteggio calcolato risulta negativo viene assegnato un punteggio pari a 0.

articolo 9. Modalità di ammissione al servizio

1. L'ammissione al servizio è effettuata previo scorrimento della graduatoria, tenuto conto dei posti disponibili presso le singole strutture e delle opzioni segnalate dagli istanti.
2. Al momento della chiamata per l'inserimento, gli istanti hanno a disposizione cinque giorni lavorativi per:
 - a. accettare l'inserimento proposto nella struttura prescelta o rinunciare allo stesso;
 - b. in assenza di disponibilità di posto nella struttura prescelta, accettare l'inserimento proposto in altra struttura gestita dall'Unité Mont-Rose o rinunciare allo stesso.
3. La rinuncia all'inserimento di cui al comma 2, lettera a), comporta la cancellazione dalla graduatoria in corso di validità.

4. L'inserimento al servizio è subordinato alla sottoscrizione da parte dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà genitoriale del contratto per l'ammissione al servizio di cui all'articolo 1.
5. I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale si impegnano a rispettare quanto indicato nel contratto per l'ammissione.

articolo 10. Controlli

1. L'Ente si riserva di effettuare controlli formali e sostanziali sulla veridicità delle dichiarazioni rese nell'istanza di ammissione.
2. La mancata o la parziale compilazione dell'istanza e l'incompletezza della documentazione prescritta come necessaria, comportano l'inammissibilità dell'istanza stessa.
3. L'accertamento di dichiarazioni false e mendaci e/o la formazione di atti falsi e/o l'uso degli stessi, comportano la decadenza dalla graduatoria, fatta salva ogni azione ulteriore prevista dalla normativa vigente.

articolo 11. Quota mensile di contribuzione

1. I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale sono tenuti a versare la quota di contribuzione.
2. La quota mensile di contribuzione di cui al comma 1, successivamente individuata quale "retta", nonché le eventuali detrazioni, sono stabilite dall'Ente secondo le disposizioni dettate dalle direttive regionali, sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE minorenni).
3. La Giunta dell'Unité ha facoltà di ridurre l'ammontare della retta, ovvero di sospenderla temporaneamente, a seguito di specifica istanza dell'assistente sociale competente.
4. I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale, sono tenuti a presentare la dichiarazione ISEE al momento dell'accettazione all'inserimento, ovvero entro la fine del mese di inserimento, pena l'applicazione della retta nella misura massima stabilita, fatto salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile agli stessi.
5. L'attestazione ISEE deve essere rinnovata entro il mese successivo la scadenza; in difetto trova applicazione la retta nella misura massima stabilita sino al 1° giorno del mese in cui avviene la consegna della documentazione stessa, fatto salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile alla famiglia.
6. È facoltà dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà genitoriale aggiornare l'ISEE presentata richiedendo la rideterminazione della retta, con effetto a decorrere dal 1° giorno del mese successivo in cui avviene la presentazione dell'istanza.
7. L'Unité ha facoltà di acquisire direttamente dalla banca dati a ciò preposta la documentazione attestante la situazione reddituale dei genitori o gli esercenti la potestà genitoriale del/della minore utile ai fini del calcolo della retta.
8. Il pagamento della retta è effettuato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
9. La retta è interamente dovuta dal primo giorno di ambientamento del/della bambino/a. Nel caso in cui l'ambientamento inizi nel corso del mese o in caso di ritiro nel corso del mese, la retta mensile è riproporzionata.
10. L'Ente gestore si riserva il diritto, in caso di ritardato pagamento della retta, di applicare gli interessi di mora maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfacimento del debito.
11. Il mancato versamento della retta, in caso di conclamata morosità, comporta l'attivazione delle procedure giudiziarie per la riscossione coattiva del debito e l'interruzione della frequenza al nido, con decorrenza stabilita negli atti dell'Unité. È esclusa l'ammissione o la riammissione in presenza di situazioni debitorie precedenti.
12. Nel caso di frequenza a tempo intero da parte di un utente iscritto con orario a tempo parziale, consentita per un numero massimo di 12 giornate all'anno, previa verifica della disponibilità di posti, si procede all'applicazione della quota intera, determinata in ragione di 1/22 dell'importo mensile delle rette per il servizio a tempo pieno.
13. Le rette vigenti al momento della presentazione dell'istanza possono subire modifiche e variazioni, in aumento o in diminuzione, in qualsiasi momento, per

sopravvenute disposizioni normative e/o regolamentari e/o attuative, per decisione che potrà essere assunta in modo unilaterale e insindacabile dall'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, per il ripristino degli equilibri di bilancio dell'Unité, nonché per ogni altra fattispecie prevista dalla normativa vigente tempo per tempo.

articolo 12. Assenze e riduzione delle quote mensili di contribuzione

1. Le assenze del/della minore per motivi di salute o altri motivi devono essere comunicate entro l'orario di ingresso stabilito per il/la minore, al fine di consentire una migliore organizzazione del servizio in funzione dei/delle minori presenti. In caso di mancata comunicazione dell'assenza del/della minore entro tale ora, il personale della struttura contatta telefonicamente i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale per una verifica.
2. Al fine di consentire la migliore organizzazione del servizio in funzione dei/delle minori presenti, le assenze programmate aventi durata di almeno 5 giorni, devono essere comunicate almeno 15 giorni prima.
3. La riammissione al servizio dopo un'assenza dovuta a malattia della durata superiore a 5 giorni consecutivi è subordinata alla presentazione di documentazione attestante che, su valutazione del medico:
 - il/la minore non è affetto/a da malattie contagiose e/o diffuse;
 - la data in cui, a giudizio del medico, il/la minore può rientrare nella comunità.
4. Per ogni giorno di effettiva chiusura temporanea del servizio, disposta dall'Unité ai sensi dell'articolo 5, la quota mensile di contribuzione è ridotta di 1/22.
5. La quota mensile di contribuzione è altresì ridotta, in caso di assenza, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali in materia.
6. L'inserimento in corso d'anno socio-educativo comporta il proporzionamento del numero di giornate di assenza esenti e con quota di contribuzione mensile ridotta; parimenti le dimissioni anticipate dal servizio comportano il ricalcolo delle giornate esenti e con quota di contribuzione mensile ridotta spettanti e fruite e, se del caso, il recupero dell'eventuale beneficio fruito in eccesso.
7. Nel caso in cui due o più minori del medesimo nucleo familiare siano iscritti al servizio di nido d'infanzia gestito dall'Unité, la quota di contribuzione mensile per ogni minore iscritto, oltre al primo, è ridotta del 50%.

articolo 13. Ambientamento

1. Ai fini dell'ingresso del/della minore al nido d'infanzia, è richiesta un'attestazione di idoneità all'inserimento, rilasciata dal medico pediatra di libera scelta o dal medico di sanità pubblica. Non è invece richiesto alcun esame laboratoristico preliminare. È richiesta, per ogni minore, la presentazione della documentazione comprovante il rispetto degli obblighi vaccinali, ai sensi della normativa vigente. In mancanza di tale documentazione, il/la minore non potrà essere accolto/a al nido.
2. L'ambientamento del/della minore al nido d'infanzia deve essere graduale e facilitato dalla presenza di un genitore o di una persona comunque familiare al/la minore, a ciò espressamente autorizzata dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale. I tempi dell'inserimento e l'orario di permanenza sono stabiliti dalla coordinatrice del servizio e dalle operatrici di riferimento, tenuto conto dello stato psicologico e delle esigenze del/della minore e sulla base dei posti disponibili, in modo scaglionato, individualmente o in piccoli gruppi.
3. Nel periodo di ambientamento il/la minore ha, di norma, una figura di riferimento tra le educatrici, che favorisca il primo approccio con la struttura e faciliti il distacco dalla famiglia.
4. La data di inserimento è concordata con il coordinatore del servizio della struttura prescelta.
5. Il mancato inserimento entro la data stabilita, se non derivante da gravi e comprovati motivi comporta, a discrezione della famiglia, o l'addebito della retta a decorrere dalla data stessa sino all'effettivo inserimento o la rideterminazione del punteggio attribuito in sede di formazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, "penalizzazioni".

articolo 14. Dimissioni

1. Le dimissioni dal servizio sono formalizzate entro il giorno 10 del mese precedente, con decorrenza dal mese successivo.
2. Non sono tenuti a rassegnare le dimissioni i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale dei/delle bambini/e che terminano il servizio per il passaggio alla scuola dell'infanzia.
3. In caso di comunicazione successiva al giorno 10 del mese precedente a quello del ritiro, il genitore o il soggetto esercente la potestà è tenuto a pagare l'intera retta mensile a suo carico.
4. La Giunta, con provvedimento motivato, può disporre le dimissioni del/la minore dal nido d'infanzia per le seguenti motivazioni:
 - dichiarazioni mendaci o documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile presentati al momento della domanda di ammissione al nido;
 - assenza ingiustificata superiore a 30 giorni consecutivi;
 - mancato pagamento della retta mensile per due mensilità, anche non consecutive. In tal caso è facoltà della Giunta acquisire apposito parere del competente servizio regionale in materia di politiche sociali;
 - mancato rispetto del presente regolamento, con particolare riferimento agli orari di fruizione del servizio;
 - accertamento di morosità o con procedimento di riscossione coattiva in corso, nell'ambito di altri servizi gestiti dall'Unité, dai Comuni del comprensorio.

articolo 15. Frequenza, accompagnamento e ritiro

1. La regolarità della frequenza è premessa necessaria per assicurare il benessere del/la minore e garantire il buon funzionamento del servizio.
2. Il genitore o il soggetto esercente la potestà genitoriale è tenuto alla stretta osservanza degli orari di entrata ed uscita concordati. I ritardi in entrata e in uscita del/la minore sono opportunamente segnalati alla coordinatrice e contestati al genitore o al soggetto esercente la potestà genitoriale, da parte del personale educativo.
3. I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sono tenuti a trovarsi all'interno della struttura almeno 10 minuti prima dell'orario di uscita del/la bambino/a per conferire con il personale educativo in merito allo svolgimento della giornata.
4. Le assenze del/la minore per motivi di salute o altro, ovvero il diverso orario di entrata e/o uscita, devono sempre essere comunicate, per consentire l'organizzazione dei turni di lavoro in funzione dei minori presenti.
5. All'uscita i/le bambini/e saranno consegnati solo ai genitori o ai soggetti esercenti la potestà genitoriale o a persone conosciute ed autorizzate dai medesimi, previa comunicazione al nido. Non possono essere in ogni caso consegnati ai/alle minori di 18 anni.
6. Qualora i genitori o le persone maggiorenni di cui al precedente comma siano impossibilitati al ritiro del/la minore al momento dell'uscita dal nido, i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono:
 - avvisare preventivamente il personale della struttura;
 - provvedere affinché la persona delegata per l'occasione al ritiro del/della bambino/a sia maggiorenne e si presenti al nido munita di documento di identità.

articolo 16. Allontanamento in caso di malattia

1. La coordinatrice del servizio o il personale educativo hanno facoltà di richiedere il ritiro del/della minore/a dal nido, nei seguenti casi:
 - temperatura esterna superiore a 38°C, associata a stato di malessere fisico evidente;
 - vomito ripetuto, eventualmente associato ad evacuazioni acquose;
 - diarrea caratterizzata da evacuazioni acquose ripetute o eventualmente associata ad inappetenza e vomito;
 - pediculosi non trattata o altre malattie della cute trasmissibili non trattate (es. tigna, scabbia); in questo caso, il/la bambino/a può riprendere la frequenza immediatamente dopo l'inizio della terapia, con la sola autocertificazione del genitore in cui è attestato il trattamento in corso.

2. A tal fine avvisano i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale che sono tenuti a provvedere tempestivamente al ritiro del/della minore.

articolo 17. Assistenza socio-sanitaria

1. L'assistenza e la vigilanza socio-sanitaria sono assicurate dal Dipartimento prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
2. Ferme restando le competenze degli operatori sanitari (medici, infermieri ecc.), il personale del nido d'infanzia deve procedere, come previsto dalla normativa vigente, alla somministrazione di medicinali ai minori nei soli casi in cui, sulla base di puntuale prescrizione medica, che stabilisca il dosaggio e gli orari, i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale ne abbiano fatto richiesta scritta e la somministrazione non possa essere rinviata ad orario diverso da quello di permanenza al nido d'infanzia del/della minore.

articolo 18. Dieta

1. I menù promuovono un'alimentazione varia ed equilibrata e rispettano, per quanto compatibile con le esigenze organizzative del servizio, le differenze culturali.
2. Le richieste di variazioni al menù derivanti da ragioni etico-religiose o culturali sono corredate da apposita autocertificazione. La dieta differenziata è accordata, fatti salvi gli eventuali limiti organizzativi e/o economici, derivanti dall'approvvigionamento delle derrate necessarie.
3. In caso di allergie o intolleranze, i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono presentare relativa prescrizione medica nella quale sia indicata la diagnosi, nonché tutti gli alimenti specifici che non possono essere consumati e la validità temporale della dieta.

articolo 19. Sicurezza e divieti

1. L'accesso al nido non è consentito agli estranei, cioè a persone al di fuori della cerchia parentale prossima dei/delle bambini/e, se non preventivamente autorizzati dalla coordinatrice.
2. Non è consentito ai genitori portare e/o somministrare propri alimenti di alcun genere ai/alle bambini/e all'interno del nido d'infanzia, salvo la fornitura diretta di specifici prodotti alimentari in presenza di patologie, certificate dal medico, che richiedano diete particolari.
3. È fatto divieto ai/alle bambini/e di portare oggetti piccoli e pericolosi per la propria e altrui incolumità anche riferita all'ingeribilità accidentale degli stessi.
4. Si richiede che i/le bambini/e non indossino collane, braccialetti, anelli, orecchini e monili simili; in ogni caso il gestore non è responsabile degli oggetti di valore o capi di pregio indossati dai/dalle bambini/e ed eventualmente smarriti o deteriorati.
5. In considerazione del diritto alla riservatezza, non è consentito a nessuno effettuare fotografie o riprese negli spazi del nido d'infanzia, ivi compreso, se presente, lo spazio esterno. La divulgazione di materiale fotografico e/o video effettuato dal genitore o da altro adulto senza consenso esplicito e quindi scritto da parte di chi ha la responsabilità genitoriale del bambino ripreso, costituisce un uso illecito del dato personale del minore. È fatta eccezione solo per il personale educativo e unicamente per gli scopi elencati al successivo articolo 22.

articolo 20. Informazione e partecipazione dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà genitoriale

1. La partecipazione dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà genitoriale dei/delle bambini/e che frequentano i servizi per la prima infanzia è garantita secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente.

articolo 21. Regolamentazione dei tirocini

1. Nei nidi d'infanzia gestiti dall'Unité sono ammessi i tirocinanti. A tal fine le istanze da parte delle Istituzioni scolastiche e Università interessate devono pervenire con congruo anticipo.
2. Il tirocinio è autorizzato dalla coordinatrice.
3. Le visite da parte di gruppi di studenti devono avvenire al di fuori dell'orario di apertura del servizio ai/alle minori.

articolo 22. Utilizzo di immagini e video

1. In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche) ed europea (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR), i servizi alla prima infanzia non utilizzano immagini dei/delle minori ai fini della diffusione per scopi divulgativi dell'attività sociale (ad es. pubblicazione di foto/audio/video sul sito web o sui social, su articoli, locandine, in occasione di mostre e esposizioni). Eventuali riprese sono effettuate in modo tale da non consentire l'identificazione dei/delle minori.
2. A seguito di acquisizione di specifica autorizzazione, il personale utilizza fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti dati personali dei/delle minori quali l'immagine, la voce, il nome, per documentare attività educative e didattiche. Tali materiali (dossier stampati/file) sono utilizzati esclusivamente per uso interno e comunicati esclusivamente ai genitori o ai soggetti esercenti la potestà genitoriale in occasione degli incontri parentali.
3. Non è in nessun caso consentita, da parte delle famiglie utenti del servizio, alcuna forma di divulgazione del materiale fotografico esposto all'interno della struttura e/o consegnato. In particolare ne sono vietate la comunicazione e la diffusione sia in formato cartaceo, sia telematico, ivi compreso mediante i social media (stati di whatsapp, facebook o altri canali social). Comportamenti difforni saranno di esclusiva responsabilità dell'autore.

articolo 23. Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia vigenti tempo per tempo, in quanto applicabili.
2. Il presente regolamento entra in vigore dall'anno socio – educativo 2024 - 2025.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari.

---ooOoo---